

Sentenza n. 1602/2024 pubbl. il 24/09/2024

RG n. 2833/2023

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/09/2024

R.G. n.2833/2023



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 19.9.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2023 al numero 2833, promossa con ricorso depositato in data 27.7.2023

da

elettivamente domiciliata in Frosinone, Viale America Latina n.34, presso lo studio dell'Avv. Paola Cerrito, che la rappresenta e difende per delega in calce ricorso, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Domenico Naso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone e Istituto in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t., Prof. , elettivamente domiciliato in , delegato a rappresentare l'Amministrazione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Dirigente dell'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

resistenti

La ricorrente, già docente di posta in quiescenza, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla progressione stipendiale maturata alla data del 31.8.2023 (di cessazione dal servizio) con il riconoscimento dell'anno di servizio 2013, ingiustamente negato dall'Amministrazione, o, in subordine, nella misura della quota maturata a tale data rispetto alla fascia stipendiale successiva (28-35) a quella riconosciuta (21/28), con condanna



Sentenza n. 1602/2024 pubbl. il 24/09/2024

RG n. 2833/2023

dell'Amministrazione resistente ad assicurare tutti gli adempimenti necessari al subseguo riconoscimento, con ogni conseguenza giuridica ed economica sulla sua posizione stipendiale.

Si è costituita l'Amministrazione convenuta deducendo che, a legislazione vigente, l'anno 2013 non è utile al personale scolastico ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, e ciò in forza dell'art. 1 del D.L. n. 3 del 2014, che per quell'anno avrebbe bloccato la valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico.

Rileva il Giudicante che la questione dirimente nel presente giudizio riguarda la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dall'attrice nell'anno 2013.

Ebbene, come chiarito dalla Cassazione con recente ordinanza n.1337 dell'11 giugno 2024, le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).

Alla luce di tale impostazione, ha chiarito la Cassazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.

Non è quindi corretta la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «*incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti*» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Tale interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni (così, in termini, Cass. n.1337/2024 cit.).



Sentenza n. 1602/2024 pubbl. il 24/09/2024

RG n. 2833/2023

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/09/2024

Alla luce delle considerazioni che precedono va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2023), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2023), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento;
- 2) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.118,50 per spese di contributo unificato.

Frosinone, 24.9.2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Massimo Lisi

